



Studio Commerciale Tributario

TOMASSETTI & PARTNERS

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

EDIZIONE STRAORDINARIA

Conversione Decreto Sostegni 2021

Convertito in Legge con modificazioni
il ddl di conversione del Decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021

Legge di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

In attesa di pubblicazione in G.U.

Le disposizioni confermate e le novità introdotte in sede di conversione cd. Decreto "Sostegni" riguardanti le misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Il provvedimento composto in origine di 43 articoli, ora consta di 94 articoli dopo la sua conversione, suddivisi in 5 Titoli:

1. **Sostegno alle imprese e all'economia** (contributi a fondo perduto, sospensione dell'attività dell'agente della riscossione, annullamento dei carichi, riduzione degli oneri delle bollette elettriche) comprende gli articoli da 1 a 6-novies;
2. **Disposizione in materia di lavoro** (misure di integrazione salariale) comprende gli articoli da 7 a 19;
3. **Salute e sicurezza** comprende gli articoli da 19-bis a 22-bis;
4. Misure per assicurare le **funzioni degli enti territoriali** comprende gli articoli da 23 a 30-sexies;
5. Altre disposizioni urgenti, che **riguardano l'attività didattica, l'università e la ricerca, la tutela di persone con disabilità** comprende gli articoli da 31 a 43.

Conversione *DECRETO SOSTEGNI 2021***Proroga del versamento dell'IRAP**

Art. 01

In sede di conversione, è stata introdotta la norma¹ che dispone la **proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021** del termine per il **versamento**, senza sanzioni e interessi, **dell'IRAP non versata e sospesa** ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), **in caso di errata applicazione** delle disposizioni relative alla determinazione **dei limiti** e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul **Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**" e successive modifiche (Temporary Framework).

Contributo a Fondo Perduto

Art. 1 commi 1-9

Rispetto al contributo a fondo perduto introdotto dal decreto Sostegni e la cui richiesta può essere presentata entro il 28 maggio 2021, **viene introdotto**, in sede di conversione, **il comma 5-bis**, il quale specifica che il **contributo** di cui al comma 1 **non può essere pignorato**.

Resta invariata la restante parte che riportiamo per completezza espositiva e secondo la quale è previsto un **contributo a fondo perduto** a favore dei **soggetti titolari di partita IVA**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono **attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario**.



Rientrano tra i possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli **enti non commerciali**, compresi gli **enti del terzo settore e gli enti religiosi** civilmente riconosciuti, **in relazione allo svolgimento di attività commerciali**.

Sono **espressamente esclusi** dal contributo, i soggetti:

- ◆ la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- ◆ hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto;
- ◆ enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- ◆ di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

Condizioni per beneficiare del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno

1. Il contributo spetta esclusivamente ai **soggetti titolari di reddito agrario** (di cui all'art 32 del TUIR), nonché ai **soggetti titolari di reddito di impresa, arte o professione** con ricavi o compensi **non superiore a 10 milioni di euro nel 2019**,

¹ Differimento già annunciato con [comunicato del MEF del 30 aprile 2021](#)

2. il contributo spetta se l'**ammontare medio mensile** del fatturato e dei corrispettivi nell'anno **2020 sia inferiore almeno del 30%** dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.



Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti suddetti.

L'**ammontare del contributo** è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. La percentuale da applicare si distingue in base al **valore dei ricavi o dei compensi del 2019**.

PERCENTUALE APPLICABILE	VALORE (€) RICAVI/COMPENSI 2019
60%	Non superiori a 100.000
50%	Superiori a 100.000 e inferiori a 400.00
40%	Superiori a 400.000 e inferiori a 1.000.000
30%	Superiori a 1.000.000 e inferiori a 5.000.000
20%	Superiori a 5.000.000 e fino a 10.000.000

Per i **soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019** ai fini della media di cui si è detto **rilevano i mesi successivi** a quello di attivazione della P.IVA

Per tutti i soggetti compresi quelli che hanno attivato la P.IVA al 1° gennaio 2020 l'importo del contributo non può essere superiore a:

- ◆ **a 150.000 euro,**
- ◆ **con un contributo minimo di:**
 - ✓ 1.000 euro per le persone fisiche
 - ✓ 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In alternativa e a scelta irrevocabile del contribuente, il **contributo a fondo perduto può essere riconosciuto nella sua totalità** sotto forma di **credito di imposta** da utilizzare in compensazione con F24.



L'istanza può essere presentata a partire **dal 30 marzo 2021 fino al 28 maggio 2021²**.

Il contributo potrà essere richiesto presentando apposita **istanza telematica** all'Agenzia delle Entrate, mediante:

- ◆ i canali telematici dell'Agenzia delle entrate
- ◆ oppure attraverso il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi"

² Le modalità e i termini di invio sono disciplinate dal Provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021.

direttamente dal richiedente o dall'intermediario con delega al cassetto fiscale oppure con delega al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Rinvio precompilata Iva

Art. 1 comma 10

Resta invariata, la disposizione inserita nel testo originale del decreto Sostegni, che interviene sul decreto legislativo 127/2015, disponendo che:

- ◆ l'avvio **sperimentale** del processo che prevede la predisposizione delle **bozze dei registri IVA** e delle **comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA** da parte dell'Agenzia delle entrate **è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021**.
- ◆ solo a partire dalle **operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022**, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la **bozza della dichiarazione annuale IVA**.

Abrogazione Contributo centri commerciali e modifica Contributo centri storici

Art. 1 comma 11

Il comma 11 dell'articolo dispone **l'abrogazione del contributo a fondo perduto in favore degli operatori con sede nei centri commerciali** e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande³.

In merito al **contributo centri storici**, relativamente **ai comuni ove sono situati santuari religiosi**, che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, **l'agevolazione viene circoscritta a quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti**.

L'integrazione al comma 11, inserita in sede di conversione, **esclude dall'applicazione del requisito del numero di abitanti** i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**).

Compensazione straordinaria somme iscritte a ruolo

Art. 1 comma 17-bis

3 di cui all'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter (, del DL n. 137/2020.

Il **nuovo comma 17-bis**, inserito in sede di conversione in legge, consente di **versare, per l'anno 2021**, le somme relative ai **carichi affidati** all'agente di riscossione **entro il 31 ottobre 2021** mediante la cosiddetta "**compensazione straordinaria**" con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni

Art. 1-bis

Il **nuovo articolo 1-bis**, introdotto in sede di conversione, estende la possibilità di **effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019**, disposta dall'articolo 110 del cd. decreto agosto⁴.

Per effetto delle modifiche proposte detta rivalutazione, oltre a potersi effettuare **nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019**, può essere eseguita **anche nel bilancio successivo a quest'ultimo; tuttavia la possibilità viene offerta solo in riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza** la possibilità di **affrancamento del saldo attivo** (con applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e delle addizionali nella misura del 10 per cento) e **senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali**.

Sostanzialmente quindi, semplificando il ragionamento e considerando un bilancio relativo all'anno solare:

- ◆ nel bilancio 2020 la rivalutazione potrà essere fatta secondo le agevolazioni già esistenti;
- ◆ nel bilancio 2021 la rivalutazione potrà essere fatta:
 - ✓ su beni diversi da quelli già rivalutati nel 2020
 - ✓ senza agevolazioni.

Contributo a fondo perduto per start up

Art. 1-ter

L'articolo in esame è stato **introdotto in sede di conversione e riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto** nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che:

- ◆ hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018,
- ◆ la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è iniziata nel corso del 2019,
- ◆ e ai quali non sarebbe spettato il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto sostegni n. 41/2021 articolo 1, in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno

⁴ decreto-legge n. 104 del 2020

2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019,

purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal suddetto articolo 1 DL n. 41/2021, ovvero:

- ◆ avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
- ◆ aver avuto ricavi o compensi nell'anno 2019, non superiori a 10 milioni di euro.

La dotazione prevista per la concessione di tali contributi a fondo perduto, per il 2021, **è di 20 milioni di euro**, e viene demandato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo in esame, anche per il rispetto del predetto limite di spesa.

Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici

Art. 2

L'articolo viene riscritto in sede di conversione della legge, e dispone che **a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021** e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, **è istituito** nello stato di previsione del Ministero del turismo **un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021** destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

La dotazione economica verrà così distribuita:

- ◆ **430 milioni di euro** sono erogati con provvedimento del Ministero del Turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore **degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70% dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019** come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70% per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
- ◆ **40 milioni di euro** sono erogati in favore dei **maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali** e delle **scuole di sci** presso le quali i maestri di sci risultano operanti;
- ◆ **230 milioni di euro** sono assegnati alle **Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano**, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite dall'articolo 4 del codice del turismo (d.lgs. n. 79/2011), localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni.

Fondo esonero dei contributi previdenziali lavoratori autonomi e professionisti

Art. 3

Si conferma, che **per il 2021**, passa a 2.500 milioni di euro, la dotazione finanziaria del **Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti**, che abbiano percepito nel **periodo d'imposta 2019** un **reddito complessivo non superiore a 50.000** euro e abbiano subito un **calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33%** rispetto a quelli dell'anno 2019. Il fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 20, della legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020).

La **platea dei beneficiari** del presente esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti:

- ◆ iscritti alla **Gestione separata INPS**⁵
- ◆ e iscritti **agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza**⁶,
- ◆ nonché dagli iscritti alle **gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria**.

Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe già dovuto essere adottato, saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero a cui il fondo è destinato e i relativi criteri di ripartizione.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Art. 4 commi 1-3

L'articolo 4, comma 1, **differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021** la conclusione del periodo di **sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento**, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge.



In merito è opportuno segnalare che con il **Comunicato del 30.04.2021 n. 88**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha **differito al 31 maggio 2021**, il termine di **sospensione delle attività di riscossione**, attualmente fissato al 30 aprile 2021.

La sospensione riguarda tutti i versamenti derivanti:

- ◆ dalle cartelle di pagamento,
- ◆ dagli avvisi di addebito
- ◆ e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione,
- ◆ nonché l'invio di nuove cartelle

⁵ ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

⁶ di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

- ◆ e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

Confermata la disposizione per cui il **versamento delle rate** della **Rottamazione ter e del Saldo e stralcio** da corrispondere:

- ◆ nell'anno 2020
- ◆ e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021

è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni **se effettuato integralmente**:

- ◆ **entro il 31 luglio 2021**, relativamente alle **rate in scadenza nell'anno 2020**;
- ◆ **entro il 30 novembre 2021**, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, e il 31 luglio 2021.

Stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro

Art. 4 commi 4-11

I commi 4-11 **confermano l'annullamento automatico** di tutti i **debiti di importo residuo fino a 5.000 euro** risultanti dai singoli **carichi affidati** agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017.

L'agevolazione opera in favore:

- ◆ di **persone fisiche** che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro,
- ◆ e di **soggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Avvisi bonari senza sanzioni

Art. 5 commi 1-11

La legge di conversione **conferma** la **sanatoria dei c.d. avvisi bonari**, con cui **si consente di pagare, senza aggravio di sanzioni e somme aggiuntive, gli importi inclusi negli avvisi che saranno inviati dall'Agenzia delle entrate** in riferimento agli **anni 2017 e 2018**, a seguito di **controllo automatizzato**⁷.

⁷ di cui agli articoli 36-bis del d.p.r. 600/73 e 54-bis del d.p.r. 633/72.

Si ricorda, a tale proposito, che con l'articolo 157 del decreto-legge 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) erano stati sospesi gli invii degli avvisi bonari elaborati fino al 31 dicembre 2020, dando la possibilità all'Agenzia delle entrate di effettuarne le notifiche dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022. Ora, con il decreto Sostegni, viene espressamente previsto che rientrano nella previsione dell'articolo 5, e saranno quindi notificate le comunicazioni di irregolarità che si riferiscono alle dichiarazioni relative al periodo di imposta:

- ◆ in corso al 31 dicembre 2017, elaborate entro il 31 dicembre 2020;
- ◆ in corso al 31 dicembre 2018, elaborate entro il 31 dicembre 2021.

Si noti che la disposizione riguarda solo le comunicazioni ex artt. 36-bis del d.p.r. 600/73 e 54-bis del d.p.r. 633/72, restandone escluse quelle ex art. 36-ter del d.p.r. 600/73.

I soggetti che possono beneficiare dell'annullamento delle sanzioni e delle somme aggiuntive sono:

- ◆ i soggetti con **partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni**,
- ◆ e che abbiano subito una **riduzione del volume d'affari superiore al 30% tra 2019 e 2020**. La riduzione, che evidentemente interessa solo le operazioni soggette ad Iva, deve essere rilevata dal confronto tra la dichiarazione annuale Iva del 2020 e quella del 2019; per chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva (contribuenti minimi, contribuenti che effettuano solo operazioni esenti), il confronto è tra l'ammontare dei ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 e la precedente.

Una volta acquisiti i dati delle dichiarazioni gli Uffici provvedono alla notifica (a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, a meno che il provvedimento attuativo emanato ai sensi del comma 11 dell'articolo 5 non introduca ulteriori modalità di comunicazione) **dell'avviso bonario** che comprende la richiesta del pagamento di imposte, contributi previdenziali (se dovuti) ed interessi.

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento, anche dilazionato secondo le regole ordinarie, di quanto indicato nell'avviso. Nel caso in cui il pagamento non dovesse essere regolare (e quindi nel caso in cui si salti anche una sola rata), tornano applicabili le sanzioni dovute e le ordinarie regole di riscossione.

La legge conferma la proroga di un anno del termine di decadenza di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a) del d.p.r. 602/73, relativo alla notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alla liquidazione delle dichiarazioni ex art. 36-bis del d.p.r. 600/73, presentate nel 2019.

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Art. 5 comma 12 lett. a)

In considerazione del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socioeconomici, la legge di conversione **conferma** la **proroga fino al 30 aprile 2021** della **sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo**, già prevista per il 2020 dall'articolo 145 del D.L. n. 34 del 2020.

Sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali

Art. 5 commi 12 lett. b) e 13

In considerazione del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socioeconomici, la legge di conversione **conferma** la **proroga al 31 gennaio 2022** il termine finale della **sospensione⁸** - già operante fino al 31 gennaio 2021 per effetto dell'articolo 151 del D.L. 34/2020 - **per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o della iscrizione ad albi ed ordini professionali**, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi.

Conseguentemente sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già emessi ai sensi del predetto articolo 151.

Proroga obbligo di segnalazione creditori pubblici qualificati

Art. 5 comma 14

In sede di conversione, considerata la perdurante situazione emergenziale, **si conferma** il **differimento di un anno della decorrenza dell'obbligo di segnalazione al debitore dell'importo del debito IVA scaduto e non versato risultante dalla liquidazione periodica**, previsto a carico dell'Agenzia delle Entrate dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la cui decorrenza è fissata, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, differita al 1° settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 2020.

In sede di conversione **si aggiunge che per l'INPS e per l'agente della riscossione**, l'obbligo di segnalazione decorre dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del codice della crisi d'impresa.

⁸ Disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Proroga imposta servizi digitali (Web Tax)

Art. 5 comma 15

La legge di conversione **conferma** la modifica dell'articolo 1, comma 42, della L. 145/2018, prevedendo la **proroga**:

- ◆ al **16 maggio** (anziché 16 febbraio) di ciascun anno, del **versamento dell'imposta sui servizi digitali**, e;
- ◆ al **30 giugno** (anziché 31 marzo) di ciascun anno, della **presentazione della dichiarazione annuale**.

Le modifiche al comma 42 dell'articolo 1 della L. n. 145 del 2018, inoltre, dispongono che **in sede di prima applicazione** dell'imposta sui servizi digitali, i **soggetti obbligati possano effettuare il versamento dell'ammontare dovuto per il 2020 entro:**

- ◆ **il 16 maggio 2021** (anziché entro il 16 marzo 2021);
- ◆ e presentare la relativa dichiarazione **entro il 30 giugno 2021** (anziché entro il 30 aprile 2021).

Incentivi acquisto veicoli meno inquinanti

Art. 5 comma 15-bis e 15-ter

La Legge di conversione, al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla **mobilità sostenibile** e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, apporta delle modifiche all'articolo 1 comma 1061 della L. 145/2018.

In particolare, viene disposto che **le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. In precedenza, invece, il recupero dell'importo doveva avvenire sotto forma di credito di imposta per il versamento delle ritenute:

- ◆ dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto;
- ◆ d'imposta sui redditi da lavoro dipendente,
- ◆ dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
- ◆ dell'imposta sul reddito delle società
- ◆ e dell'imposta sul valore aggiunto,

dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative.

Conservazione digitale documenti tributari

Art. 5 comma 16

In merito al processo di **conservazione digitale dei documenti tributari**, la legge di conversione conferma quanto segue.

L'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 prevede che **il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale** sia effettuato **entro il termine** previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994, ovvero entro **tre mesi** dalla scadenza dei termini per le **dichiarazioni annuali** relative all'anno di esercizio.

La legge dispone che, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, **il processo di conservazione dei documenti è considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei tre mesi successivi al termine di cui al predetto articolo 7, comma 4-ter.**

In particolare, come si evince dalla relazione illustrativa, per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10 dicembre 2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, **entro il termine del 10 giugno 2021** (ossia nei sei mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020).

Certificazioni Uniche e dichiarazione precompilata

Art. 5 commi 19-22

In sede di conversione **si conferma** quanto segue, al fine di:

- ◆ consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza "Coronavirus" e;
- ◆ permettere all'Agenzia delle entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2021;

si prevede che:

- ◆ **il termine per l'invio** da parte dei sostituti **delle certificazioni uniche** viene **spostato** dal 16.03.2021 al **31 marzo 2021** e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni;
- ◆ Il termine entro cui i sostituti d'imposta devono **consegnare le certificazioni uniche** agli interessati sia differito dal 16.03.2021 al **31 marzo 2021**;
- ◆ Il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16 marzo, sia spostato al 31 marzo 2021;

Il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la **dichiarazione dei redditi precompilata** sia spostato dal 30.01.2021 al **10 maggio 2021**.

Proroga in materia di tabacchi

Art. 5 comma 22-bis

In sede di conversione viene inserito il comma 22-bis, prevedendo che i soggetti obbligati al pagamento **dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo**, sono autorizzati a **versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021**, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

Rivalutazioni settore alberghiero

Art. 5-bis

La Legge di conversione inserisce una norma di interpretazione autentica dell'art. 6-bis del D.L. 23/2020, relativo alla **rivalutazione dei beni d'impresa e partecipazioni** a favore dei soggetti che operano nel settore alberghiero. Viene previsto che le disposizioni contenute in tale articolo si applichino, alle medesime condizioni, anche per:

- ◆ **gli immobili a destinazione alberghiera** concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei **settori alberghiero e termale**;
- ◆ **ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.**

In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del TUIR.

Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.

Riduzione oneri bollette elettriche e riduzione canone Rai

Art. 6

La Legge di conversione conferma quanto previsto in sede di Decreto, ossia che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (AERA) disponga **per i mesi di:**

- ◆ **aprile 2021;**
- ◆ **maggio 2021;**
- ◆ **e giugno 2021;**

la **riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche** connesse in **bassa tensione diverse da quelle per usi domestici**, in particolare con riferimento alle **voci della bolletta identificate come:**

- ◆ **trasporto e gestione del contatore;**
- ◆ **oneri generali di sistema.**

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente **ridetermina**, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa fissato in 600 milioni di euro per l'anno 2021, **le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica** nonché **le componenti a copertura degli oneri generali di sistema**, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:

- ◆ sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
- ◆ per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

In sede di conversione **viene previsto l'esonero, in luogo della precedenza riduzione del 30% del Canone RAI** (di cui di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938) per:

- ◆ le **strutture ricettive;**
- ◆ nonché di **somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico;**
- ◆ **comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore (aggiunte in sede di conversione).**

Per tale riduzione è assegnata alla contabilità speciale n.1778 intestata alla Agenzia delle Entrate la somma di 83 milioni di euro (anziché 25 milioni di Euro come previsto in precedenza) per riconoscere ai soggetti su indicati un **credito di imposta pari al 100%** (anziché 30% come previsto in precedenza) dell'eventuale versamento del canone intervenuto prima della entrata in vigore del decreto Sostegni ovvero per corrispondere direttamente alla RAI le somme riguardanti le minori entrate di cui si tratta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Iva non detraibile e Superbonus

Art. 6-bis

In sede di conversione il legislatore inserisce all'art. 119 del D.l. 34/2020, il comma 9-ter, prevedendo che **l'iva non detraibile**, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del DPR 633/1972, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (**Superbonus**), **si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio**, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

Proroga raddoppio esenzione welfare aziendale

Art. 6-quinquies

Il **nuovo articolo** interviene con la **proroga anche per il periodo di imposta 2021 dell'esenzione da tassazione per i beni ceduti e i servizi forniti al dipendente dall'azienda**, fino al limite di 516,46 euro, invece che 258,23 euro, come ordinariamente previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR.

La modifica è stata proposta dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. La deroga sulla soglia di esenzione dei fringe benefits era già stata introdotta lo scorso anno solo per il 2020 a causa dell'emergenza Covid dal Decreto Agosto n. 104/2021.

Si conferma comunque il principio per cui qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l'intero valore concorre a formare il reddito imponibile.

Esenzione prima rata IMU

Art. 6-sexies

In sede di conversione, in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, **esenta dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 1-4**, del presente provvedimento, ovvero i **soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario**, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini **di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo**, che qui riepiloghiamo brevemente:

- ◆ **soggetti titolari di reddito agrario** (di cui all'art 32 del TUIR),
- ◆ nonché ai soggetti **titolari di reddito di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019**,
- ◆ con **un ammontare medio mensile del fatturato** e dei corrispettivi nell'anno **2020 inferiore almeno del 30%** all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (requisito non richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019).

L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Proroga PREU

Art. 6-octies

In sede di conversione, viene rimodulato il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020:

- ◆ la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021;

- ◆ la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021;
- ◆ la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021.

Cassa integrazione e divieto di licenziamento

Artt. 7 e 8

L'art. 7 del Decreto prevede innanzitutto un **rafforzamento degli stanziamenti** finanziari per le coperture di ulteriori periodi di Cassa integrazione 2021 con causale COVID, **pari a quasi 7 miliardi per il 2021**. Per i Fondi di solidarietà alternativi relativi ai settori dell'artigianato e del lavoro in somministrazione è assegnato un importo di 1100 milioni di euro.

L'art. 8 specifica quindi i **periodi di trattamenti di integrazione salariale utilizzabili** dalle diverse categorie e la proroga del blocco dei licenziamenti. In particolare:

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER COVID

- ◆ i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid, la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale "emergenza COVID-19" da utilizzare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Non è dovuto il contributo addizionale,
- ◆ I datori di lavoro beneficiari di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (ASO e CIGD) hanno diritto ad un massimo di 28 settimane da utilizzare tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Non è dovuto il contributo addizionale,
- ◆ I datori di lavoro agricoli possono accedere alla Cassa speciale CISOA per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La concessione è in deroga ai limiti di fruizione di cui all'art. 8 della legge 457/1972 (180 giornate lavorative annuali nella stessa azienda).

In sintesi:

TIPOLOGIA	DURATA	PERIODO DI FRUIZIONE
Cassa ordinaria causale COVID	13 settimane	da 1.4 al 30.6.2021
Cassa in deroga /FIS-ASO COVID	28 settimane	dal 1.4. al 31.12.2021
CISOA	120 giorni	dal 1.4. al 31.12.2021



La conversione in legge introduce all'art. 8 il comma 2 bis, per ovviare al disallineamento creatosi nella calendarizzazione delle settimane concesse prima dalla legge di bilancio (che potevano terminare già il 26 marzo e non il 31) e poi dal Decreto Sostegni (a partire dal 1 aprile) ammette la possibilità che i trattamenti di CIGO, FIS e CIG in deroga possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti accordati dalla legge di bilancio 2021. Ciò significa che le aziende che avessero terminato i

periodi nella settimana antecedente il 1° aprile possono iniziare la fruizione delle nuove settimane senza soluzione di continuità.

Il termine di presentazione delle domande resta fissato alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

Ugualmente, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, **il termine di comunicazione dei dati è fissato alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo** di integrazione ovvero, se posteriore, a trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In fase di prima applicazione i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Trascorso inutilmente il termine, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi restano a carico del datore di lavoro.

La legge di conversione infine aggiunge, al comma 3-bis, che:

- ◆ i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
- ◆ i termini di trasmissione dei dati per il pagamento,

scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.



È prevista una **nuova procedura per la trasmissione dei dati** necessari al calcolo e alla liquidazione da parte dell'INPS, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, che andrà effettuata **con il flusso "UniEmens- Cig"**.

Il pagamento di tutte le integrazioni salariali causa COVID può avvenire:

- ◆ sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS,
- ◆ sia con le modalità ordinarie di anticipo da parte delle imprese e successivo conguaglio.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Il **comma 9 dell'art. 8 conferma per tutti i datori di lavoro fino al 30 giugno il blocco dei licenziamenti** economici individuali e collettivi e delle procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Il divieto è invece prorogato al 31 ottobre 2021 solo per le imprese che utilizzano cig in deroga e CISOA **ovvero piccole imprese terziario e settore agricolo.**

Si confermano tre possibilità di derogare al divieto che sono:

- ◆ per cessazione definitiva dell'attività
- ◆ per fallimento
- ◆ per accordo sindacale con incentivi all'esodo volontario.

All'INPS come di consueto è affidato il compito di monitoraggio sui flussi per il rispetto delle risorse stanziato.

Rifinanziamento Fondo per occupazione, formazione, CIGS, ex ILVA e settore aeroportuale

Art. 9

Nessuna modifica nella legge di conversione al **rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione** istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con:

- ◆ 400 milioni di euro per l'anno 2021 e
- ◆ 70 milioni di euro per l'anno 2022.

Il rifinanziamento è preordinato al potenziamento degli interventi finanziati dal fondo tra cui:

- ◆ ammortizzatori sociali in deroga;
- ◆ proroghe dei trattamenti di CIGS per cessazione attività;
- ◆ iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- ◆ attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato;
- ◆ borse tirocinio formativo a favore dei giovani;
- ◆ incentivi per il reimpiego di lavoratori over 50;
- ◆ agevolazioni contributive per progetti di riduzione dell'orario di lavoro;
- ◆ l'intervento in favore dei lavoratori cosiddetti esodati;
- ◆ incentivi e le iniziative a favore dei lavoratori socialmente utili; incentivi per il prepensionamento dei giornalisti.

Il comma 2 invece intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore

- ◆ dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva,
- ◆ le imprese del settore aeroportuale.

Indennità lavoratori settore portuale

Art. 9-bis

Il nuovo articolo, con il fine sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali, prevede l'erogazione in via eccezionale e temporanea dell'indennità prevista dalla legge 92/2012⁹ per le mancate giornate di avviamento al lavoro, ai

⁹ comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92: "l'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta dall'INPS per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità".

lavoratori in esubero delle imprese che operano nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità "transshipment" si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico e sussistano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione:

- ◆ stati di crisi aziendale o
- ◆ cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali,

La misura comprende anche i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. Le risorse stanziare a questo fine euro 2.703.000 per l'anno 2021.

Indennità per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

Art. 10

La legge di conversione non ha apportato modifiche all'art 10, il quale, per continuare il sostegno economico a categorie di lavoratori con contratti atipici e stagionali, prevede **nuove indennità omnicomprensive**, in particolare:

- ◆ a stagionali /intermittenti/ occasionali va una indennità omnicomprensiva fissa di 2400 euro erogata dall'INPS,
- ◆ ai collaboratori sportivi va un importo tra 1200 e 3600 euro è commisurato ai compensi percepiti nel 2019 che sarà gestito dalla Società Sport e Salute, controllata dal Coni.

Più in dettaglio, il decreto Sostegni assicura **una indennità pari a 2400 euro ai beneficiari delle indennità previste dal Decreto Ristori 137 2020 art. 15 e 15 bis**, cui si aggiungono anche i lavoratori delle stesse categorie che hanno perso o ridotto il lavoro successivamente al 30 novembre 2020, ovvero:

BONUS INPS DECRETO SOSTEGNI 2400 EURO UNA TANTUM	
BENEFICIARI	REQUISITI
dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali	<ul style="list-style-type: none"> ◆ rapporto di lavoro cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, ◆ non titolari di NASPI, alla data di entrata in vigore della norma.
lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali,	<ul style="list-style-type: none"> ◆ rapporto di lavoro cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 ◆ non titolari di NASPI, alla data di entrata in vigore della norma
dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali, anche in somministrazione	<ul style="list-style-type: none"> ◆ rapporto di lavoro cessato involontariamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, ◆ con almeno trenta giornate lavorative nel medesimo

	periodo;
lavoratori intermittenti	<ul style="list-style-type: none"> ◆ con almeno trenta giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021
lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ che tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ◆ che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto. ◆ iscritti alla data del 23 marzo 2021 alla Gestione separata, ◆ con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; ◆ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
incaricati alle vendite a domicilio	<ul style="list-style-type: none"> ◆ con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 ◆ titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 marzo 2021 ◆ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (EX Enpals)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e con reddito non superiore a 75mila euro OPPURE ◆ con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, e con reddito non superiore ai 35.000 euro.
lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali	<ul style="list-style-type: none"> ◆ con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, pari ad almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021

Come per le indennità del 2020, questi bonus non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro né con pensioni dirette, tranne che con l'assegno di invalidità.

Le domande andranno inviate entro il 30 aprile 2021, previa emanazione delle indicazioni operative dalla parte dell'INPS. L'istituto è incaricato anche del monitoraggio delle domande che saranno accolte fino al limite delle risorse stanziare, pari a 897,6 milioni di euro per il 2021.

COLLABORATORI SPORTIVI

Lo stesso art. 10, al comma 10, prevede per il settore sportivo, nel limite di 350 milioni di euro, l'erogazione ai collaboratori di:

- ◆ CONI,
- ◆ CIP (Comitato italiano paralimpiadi),
- ◆ Federazioni sportive,
- ◆ società e associazioni sportive dilettantistiche

di una **indennità una tantum commisurata ai compensi del 2019** ovvero:

- ◆ per compensi 2019 sopra i 10mila euro: una indennità di 3600 euro
- ◆ per compensi 2019 tra 4mila e 10mila euro: una indennità di 2400 euro
- ◆ per compensi 2019 inferiori a 4mila euro: una indennità di 1200 euro

che andranno auto dichiarati nella domanda da parte dei richiedenti.



L'articolo specifica che ai fini dell'erogazione delle indennità **si considerano cessati per l'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.**

Le domande andranno inviate tra l'1 e il 15 aprile sulla piattaforma telematica della società Sport e Salute spa. L'indennità viene invece erogata automaticamente ai soggetti già beneficiari delle indennità relative ai mesi precedenti per cui permangono i requisiti per l'erogazione.

Esenzione imposta di bollo tirocini

Art. 10-bis

La norma, inserita in sede di conversione del decreto-legge, prevede **l'esenzione dall'imposta di bollo** prevista dall'articolo 25 della Tabella - Allegato B al Dpr n. 642/1972, solo **per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento¹⁰.**

Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza

Art.11

Vengono stanziati ulteriori 1.000 milioni di euro per l'erogazione del sussidio economico del Reddito di Cittadinanza agli aventi diritto.

L'articolo non modificato in sede di conversione, prevede inoltre che, **per l'anno 2021**, i componenti del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza **possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto**, sempre che il valore del reddito familiare risulti comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui.

In tali ipotesi il RDC resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore, fino ad un massimo di 6 mesi.

Il beneficio riprende a decorrere al termine di ciascun contratto.

Nuove mensilità e aumento importo Reddito di emergenza

Art. 12

L'articolo 12 del DL sostegni, non ha subito modifiche in sede di conversione, e assegna 3 ulteriori **mensilità di reddito di emergenza** a:

¹⁰ di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997.

1 - famiglie con i requisiti previsti dal DL Rilancio n. 34 2020 art 82, ovvero:

- ◆ valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia di 400 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- ◆ valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020, inferiore a una soglia di euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
- ◆ valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.

2 - In alternativa, sono accordate le nuove mensilità di REM ai lavoratori disoccupati che:

- ◆ abbiano terminato la percezione delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e
- ◆ abbiano un ISEE inferiore a 30mila euro.

Il reddito di emergenza è pari, come minimo, a 400 euro, importo che va moltiplicato per la scala di equivalenza in base di componenti del nucleo familiare, (fino ad un massimo moltiplicatore di 2,1). Si hanno quindi i seguenti possibili contributi:

nucleo familiare	valore equivalenza	Importo in euro
1 componente adulto	1	400
2 componenti adulti	1,4	560
2 adulti e 1 minore	1,6	640
2 adulti e 2 minori	1,8	720
3 adulti e 2 minori	2,0	800
2 adulti 2 minori 1 disabile	2,1	840

Si aggiunge inoltre, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in affitto, **l'importo di un dodicesimo del valore annuo del canone** di locazione.

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda siano in una delle seguenti condizioni:

- ◆ titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- ◆ titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all'importo di 400 euro aumentati con il moltiplicatore in base ai requisiti del nucleo familiare) tranne i contratti di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità;
- ◆ percettori di reddito di cittadinanza;
- ◆ percettori di indennità una tantum previste dallo stesso decreto Sostegni art.10.

Bonus assegno mantenimento per genitori separati o divorziati

Art. 12 bis

Il comma 1 dell'articolo 12-bis, introdotto in sede di conversione in legge, prevede l'istituzione di un **Fondo** presso il Ministero dell'economia, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per garantire **il regolare versamento degli assegni di mantenimento ai genitori lavoratori separati o divorziati**, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa.

L'accesso al Fondo dovrebbe essere consentito ai lavoratori separati o divorziati per il pagamento soltanto degli assegni per il mantenimento dei figli. Resterebbe escluso il pagamento dell'assegno spettante al coniuge o ex coniuge a seguito di separazione o di scioglimento del matrimonio.

Viene precisato inoltre **che l'assegno di mantenimento potrà essere erogato fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili**.

La definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi del Fondo è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Finanziamento Fondo ultima istanza Professionisti

Art. 13

Nessuna modifica con la conversione in legge all'articolo, che stanziava 10 milioni di euro per la copertura del fabbisogno residuo relativo all'erogazione dell'indennità di 1000 euro del mese di maggio 2020 ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali degli ordini professionali.

Si ricorda che i requisiti per ottenere l'indennità prevedevano, alternativamente:

- ◆ un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nell'anno di imposta 2018 oppure
- ◆ un reddito complessivo 2018 compreso tra 35.000 e 50.000 euro, con cessazione o riduzione dell'attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa Coronavirus.

Contributo figli disabili famiglie con un solo genitore

Art. 13 bis

Il nuovo articolo 13-bis, inserito in sede di conversione in legge, estende **ai genitori** di entrambi i sessi il riconoscimento del **contributo mensile per figli disabili a carico** (e non solo alla madre come prevedeva l'articolo 1, commi 365, della L. 178/2020 - legge di bilancio 2021).

Il bonus mensile viene garantito in particolare se il genitore è disoccupato o con reddito molto basso e nella famiglia non sono presenti altre entrate. La misura non è ancora attiva perché manca il decreto attuativo che avrebbe dovuto essere emanato entro il 2 marzo scorso.

L'articolo, quindi, autorizza la spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni **2021, 2022 e 2023** per il riconoscimento di un contributo mensile:

- ◆ fino ad un massimo di 500 euro netti,
- ◆ per le famiglie monoreddito
- ◆ con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Per la definizione dei criteri e delle modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione, si attende e l'apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Disposizioni per gli enti del Terzo Settore

Art. 14

Si conferma l'incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di 100 milioni di euro per l'anno 2021, che ora passa ad una **dotazione di 170 milioni di euro**.

Ricordiamo infatti che il Fondo straordinario istituito dal DL n. 137/2020 per il sostegno degli enti del Terzo settore rivolto alle OdV (Organizzazioni di Volontariato), alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), era stato previsto inizialmente con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021, risorse che poi, a seguito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono risultate insufficienti a portare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà.

Il comma 2, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **conferma la proroga al 31 maggio 2021** del termine entro il quale gli **enti del terzo settore** possono **modificare i propri statuti** con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Incremento Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Art. 14-bis

L'articolo introdotto in sede di conversione **incrementa** per il **2021**, il **Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantisti**, istituito dal DL 137/2020 (decreto Ristori), di **50 milioni**. L'importo costituisce limite di spesa ed è **finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le ASD e SSD** che hanno sospeso l'attività sportiva a seguito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (comma 2).

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con apposito DPCM, verranno definite modalità, termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi,

criteri di ammissione, modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese.

Misure per i lavoratori fragili

Art. 15

Riconfermato senza modifiche l'articolo 15 che **proroga le tutele** previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia) in **favore dei cd. lavoratori fragili**, ovvero i lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19.

Si tratta in particolare di:

- 1) **lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità** con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992);
- 2) **lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio** derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita

Per questi lavoratori:

- ◆ l'assenza da lavoro per quarantena COVID 19 è sempre conteggiata come ricovero ospedaliero ai fini assistenziali INPS
- ◆ non rientra nel periodo di comporto
- ◆ la prestazione lavorativa è svolta di norma in modalità agile.

A seguito delle varie proroghe, le tutele sopracitate scadevano il 28 febbraio 2021. La norma del dl Sostegni **proroga le misure fino al 30 giugno 2021**.


Viene inoltre **previsto che i periodi di assenza dal servizio** per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità legge n. 104/1992, **non comportino una diminuzione delle** somme erogate dall'INPS a titolo di **indennità di accompagnamento per minorazione civile** (la normativa vigente prevedrebbe la sospensione dell'indennità nei casi di ricovero a carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni).

Disposizioni in materia di NASpi

Art. 16

L'articolo, non modificato in sede di conversione, prevede che i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che perdono involontariamente l'occupazione, nel periodo tra il 23 marzo (data di entrata in vigore del Decreto) e il 31 dicembre 2021, l'indennità di disoccupazione Naspi venga concessa **a prescindere dalla sussistenza del requisito minimo di 30 giornate di lavoro**

effettivo svolte nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione (art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)¹¹.



Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

Art. 17

La legge di conversione conferma la proroga degli effetti dell'articolo 93 del decreto-legge n. 34/2020 in materia di **contratti a termine**. In particolare, la norma consente, dunque, che i **contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato** siano **rinnovati o prorogati**:

- ◆ per un periodo massimo di 12 mesi
- ◆ e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2021, anche "in assenza delle condizioni previste dall'art 19 comma 1 DLGS 15.06.2015 N. 81", come modificato dal Decreto Dignità.



L'atto in deroga alle suddette condizioni può essere stipulato **una sola volta**.

Ciò comporta la **disapplicazione dell'obbligo di apporre la causale**.

Inoltre, nell'applicazione della norma **non si conteggiano i rinnovi e le proroghe già intervenuti alla data di entrata in vigore del decreto** (23.03.2021).

Proroga incarichi di collaborazione ai navigator

Art. 18

La legge di conversione **conferma** la proroga **fino al 31 dicembre 2021** degli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. ai cosiddetti "**Navigator**" per garantire continuità nell'assistenza alle misure di politica attiva del lavoro destinate ai percettori del reddito di cittadinanza, da parte dei centri per l'impiego di Regioni e province autonome.

Si prevede, inoltre, **che il servizio prestato dai cd Navigator costituirà titolo di preferenza nei concorsi pubblici banditi dalle Regioni** e dagli enti per l'impiego. Il costo della misura è quantificato in circa 61 milioni di euro.

¹¹ Si ricordano gli altri due requisiti richiesti: a) essere in stato di disoccupazione; b) avere 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione.

Indennità COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità

Art. 18-bis

Il nuovo articolo 18 bis, introdotto durante l'iter di conversione in legge, introduce **un'indennità** connessa all'emergenza da Covid-19 in atto in **favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità**, in servizio alla data del 1° maggio 2021.

L'importo sarà definito da un decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021.

Esonero contributivo per le filiere agricoltura, pesca e acquacoltura

Art. 19

La legge di conversione conferma la modifica all'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, cosiddetto "decreto Ristori", **estendendo anche al mese di gennaio 2021 l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro in favore delle **aziende** appartenenti alle **filieri agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, comprese quelle **produttrici di vino e birra**, con i codici ATECO elencati all'allegato 3 del citato decreto (v. tabella che segue)

Si prevede quindi:

- ◆ l'estensione dell'esonero anche al mese di gennaio 2021
- ◆ l'ampliamento agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni per le proprie quote contributive (importo mensile IVS pari a 1 /12 della contribuzione annuale).

CODICE ATECO	DESCRIZIONE
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

In secondo luogo, si prevede che **l'esonero sia riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato**, in particolare **ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12** della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. **Il limite per l'agricoltura è ora fissato a 225mila euro mentre per la pesca e acquacoltura si è passati da 120mila a 270mila euro.**

La conversione in legge introduce, con il nuovo comma 2 bis, l'obbligo per i beneficiari di una ulteriore **autodichiarazione** di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive modificazioni (Temporary framework). Probabile l'intervento dell'INPS per chiarire le modalità operative per l'integrazione delle domande già presentate o per l'aggiornamento della procedura per l'invio delle nuove domande.

Sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia COVID

Art. 22-bis

Con questo nuovo articolo introdotto dalla legge di conversione, al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute dei professionisti, in deroga alla normativa vigente, si prevede **la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione**, in caso di impedimento dovuto al Covid-19.

In particolare, **nei rapporti tra professionista abilitato e pubblica amministrazione**, il comma 1 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all'infezione da Covid-19:

- ◆ non comporta decadenza;
- ◆ non costituisce inadempimento;
- ◆ non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

Il mancato adempimento, quindi, non ha effetti nei confronti del professionista e del suo cliente. Per tale sopravvenuta impossibilità il termine è sospeso a partire:

- ◆ dal giorno del ricovero in ospedale o
- ◆ dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o
- ◆ dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva,

e fino a trenta giorni decorrenti dalla:

- ◆ data di dimissione dalla struttura sanitaria o
- ◆ di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o
- ◆ della quarantena, certificata

Gli adempimenti sospesi **devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi** a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.



La sospensione opera solo nel caso in cui tra professionista e cliente esista **un mandato professionale con data antecedente** al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.

Il certificato medico attestante la decorrenza deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione.

Imposta di soggiorno

Art. 25

Durante l'iter di conversione in legge, è stato introdotto un nuovo comma 3-bis che stabilisce che **la dichiarazione** che deve essere presentata **dai gestori delle strutture ricettive per l'anno 2020**, ai fini del pagamento delle imposte di soggiorno, **deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l'anno 2021**.

Fondo attività economiche particolarmente colpite

Art. 26

La Legge di conversione conferma l'istituzione, per l'anno 2021, di un **Fondo** da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al **sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19**, ivi incluse:

- ◆ le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici;
- ◆ le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (imprese aggiunte in sede di conversione in Legge del Decreto);
- ◆ e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Il Fondo, originariamente di 200 milioni di euro, è stato portato con la conversione in legge a **220 milioni di euro**.

Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In sede di conversione **è stato aggiunto che una quota del fondo**, non inferiore a 20 milioni di euro, debba essere **destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti**.

Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su suolo pubblico

Art. 26-bis

In sede di conversione è stato inserito l'art. 26-bis, secondo cui, per garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche conservano la loro **validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza** (attualmente fissato al 31 luglio 2021), anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci

Art. 29-bis

L'articolo **estende**, in via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame fino al 31 dicembre 2021, **le misure incentivanti già previste per gli altri veicoli**, per la trasformazione del motore dei veicoli appartenenti **alle categorie N2 e N3 (veicoli adibiti a trasporto merci** siano questi pubblici o privati) con motori a trazione elettrica oppure ibrida.

Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico

Art. 29-ter

L'articolo 29-ter, **introdotto in sede di conversione**, modifica il **regime di ammissibilità degli aiuti alle imprese di autotrasporto** esercenti l'attività di **trasporto di passeggeri** su strada e non soggette ad obbligo di servizio pubblico, di cui ai commi 113-115 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2020.

L'articolo prevede che gli aiuti debbano essere riconosciuti nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ma **sopprimendo il divieto di cumulo con altre agevolazioni**,

relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo di aiuti de minimis¹².

Ulteriori misure in materia di Tosap

Art. 30 commi 1 e 2

Prorogato ulteriormente in sede di conversione in legge del decreto, dal 30 giugno **al 31 dicembre l'esenzione dal versamento della TOSAP** (inclusa quella temporanea).

Confermate dal 31 marzo 2021 **al 31 dicembre 2021** le **modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico** e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.

Rimborso titoli di viaggio, soggiorno e pacchetti turistici

Art. 30 comma 4-bis

Il comma in esame, introdotto nell'iter di conversione, **estende a 24 mesi il periodo di validità dei voucher** emessi a titolo di rimborso **di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici**, anche in relazione alla **sospensione di viaggi e iniziative di istruzione**.

Nei casi cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione, viene previsto che, con il consenso delle parti, **il voucher possa essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio**, ovvero, possa essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa.

Proroga Riforma dello sport

Art. 30 commi 7-11

Prorogata ulteriormente, in sede referente, l'entrata in vigore della maggior parte dei decreti legislativi rivolti ad attuare la **Riforma dello sport**.

In particolare, viene **disposto lo slittamento dell'entrata in vigore al 31 dicembre 2023** dei decreti legislativi:

- ◆ 37/2021 in materia di rapporti di **rappresentanza** e di accesso ed esercizio della **professione di agente sportivo**
- ◆ 38/2021 in materia di **impianti sportivi**
- ◆ 39/2021 in materia di **organismi sportivi**
- ◆ 40/2021 in materia di **discipline sportive invernali**.

¹² ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013

Rispetto al D.lgs. 36/2021 invece, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, **rimane immutata l'entrata in vigore al 1° gennaio 2022:**

- ◆ delle disposizioni generali (artt.1-5)
- ◆ della parte che riguarda le ASD e le SSD (artt. 6-12)
- ◆ della disciplina riguardante il tesseramento degli atleti, anche minorenni (artt.13-14)
- ◆ di ciò che è previsto per le figure di tecnici, dirigenti sportivi e direttori di gara (artt-15-16)
- ◆ delle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali (artt.17-24).
- ◆ della definizione dei settori professionistici e dilettantistici (art.38)
- ◆ delle disposizioni a sostegno delle donne nello sport (artt. 39-40)
- ◆ delle ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie (artt.41-42)
- ◆ delle disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato (artt.43-50).

Viene invece prorogata al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di **lavoro sportivo** contenute all'interno degli articoli da 25 a 37 del D.lgs. 36/2021.

Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura

Art. 30-quinquies

L'articolo aggiuntivo 30-quinquies, introdotto in sede di conversione in legge, riconosce un **contributo ai concessionari di aree demaniali marittime** per le attività di **acquacoltura, pesca e ripopolamento**, nonché per la **realizzazione di manufatti** destinati al prodotto ittico, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021.

Proroga dottorati e relative borse di studio

Art. 33 comma 2-bis

Vengono inseriti con la legge di conversione all'art. 33 i commi 2 bis e segg., in cui si specifica che per garantire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **i dottorandi titolari di borse di studio** (DM 8 febbraio 2013, n. 45, e art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210) **possono presentare richiesta di proroga, non superiore a 3 mesi, del termine finale del corso**, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. 2-ter.

Della proroga possono fruire anche:

- ◆ **i dottorandi** non percettori di borsa di studio,

- ◆ i pubblici **dipendenti** in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso.

Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva

Art. 34-ter

L'articolo 34-ter, inserito in sede di conversione in legge, prevede norme a favore della promozione e del riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST).

In particolare, si prevede che la Repubblica **riconosca le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST** quali **professionisti specializzati** nella traduzione **ed interpretazione** rispettivamente della LIS e della LIST.

Viene demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca per la disabilità, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, **la definizione dei percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST** e delle norme transitorie per chi già esercita le stesse professioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Misure urgenti per la Cultura

Art. 36 commi 1, 2, 3 e 4

Nessuna modifica è apportata ai commi in esame che continuano a prevedere:

- ◆ **l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per le emergenze dello spettacolo, cinema e audiovisivo**¹³;
- ◆ in considerazione del trasferimento delle competenze in materia di turismo al neo-istituito Ministero per il turismo e della riconducibilità a tali competenze del settore delle fiere e dei congressi, vengono **escluse le fiere e i congressi** dalle tipologie di eventi per i quali il fondo istituito dal comma 2 dell'art.183 del decreto Rilancio prevede **il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19**, (originariamente comprendente spettacoli, fiere, congressi e mostre).

Destinazione del 10% dei compensi per copia privata

Art. 36 comma 1-bis

¹³ istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto Cura Italia – D.L. 18/2020

Con il comma 1-bis, aggiunto all'art. 36 in sede di conversione del decreto legge, si estende l'ambito di applicabilità della disciplina, che **destina il 10% dei compensi per copia privata incassati, anche nel 2021, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi** che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori.

Viene così modificata la disciplina prevista dall'art. 90, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 20/2020) attualmente circoscritta al 10% dei compensi per copia privata incassati negli anni 2019 e 2020, prevedendo l'applicazione anche con riferimento agli incassi relativi al 2021.

Rimborso di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura e validità dei titoli di accesso a spettacoli dal vivo

Art. 36 commi 4-bis e 4-ter

I commi 4-bis e 4-ter, introdotti in sede di conversione in legge, novellano la normativa vigente in materia di **rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura**.

In particolare, **il comma 4-bis estende da 18 a 36 mesi il periodo di utilizzabilità del voucher**, di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, (eventualmente) emesso dall'organizzatore dell'evento in alternativa al rimborso richiesto dall'acquirente.

Stabilisce, inoltre, uno specifico termine di **validità di 36 mesi per i titoli di accesso a spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza da Covid19**, già acquistati alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, a condizione che lo **spettacolo sia posticipato con data certa** e comunque **entro il 31 dicembre 2023**.

Il comma 4-ter estende il periodo di applicazione delle misure relative al rimborso dei biglietti per spettacoli dal vivo fino al 31 luglio 2021, data di conclusione dello stato di emergenza sanitaria ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021.

Credito di imposta attività teatrali e spettacoli dal vivo

Art. 36-bis

Il nuovo articolo inserito in sede di conversione, al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, introduce un **credito d'imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo**, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali che:

- ◆ abbiano subito nell'anno 2020 una **riduzione del fatturato di almeno il 20%** rispetto al 2019.

Il credito di imposta spetta **nella misura del 90% per le spese sostenute**, nell'anno 2020 per la realizzazione delle **attività teatrali e spettacoli dal vivo** anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni

teatrali, concerti, balletti, ed è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile:

- ◆ nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
- ◆ ovvero **in compensazione**.

Tale contributo straordinario è autorizzato nel **limite complessivo di 10 milioni di euro** per l'anno 2021 e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Misure per le attività sportive

Art. 36-ter

Il nuovo articolo, introdotto in sede di conversione in legge, riscrive completamente il comma dell'art. 216 del decreto-legge n. 34 del 2020 in tema di **impianti sportivi**.

In particolare, **a seguito della sospensione delle attività sportive** determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19¹⁴, i **soggetti che offrono servizi sportivi** possono **riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi** stessi, alternativamente **al rimborso** o **allo svolgimento delle attività con modalità a distanza** quando realizzabili, **un voucher di valore pari al credito** vantato **utilizzabile entro sei mesi** dalla fine dello stato di emergenza nazionale (al momento fissata nella data del 31 luglio).

Per quanto concerne l'obbligo di rimborso, con la nuova disposizione, verrebbe meno la procedura di richiesta di rimborso disciplinata dal vigente art. 216, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 34, sulla base della quale i soggetti acquirenti dei servizi sportivi possono presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.

Parrebbe pertanto venire meno, unitamente alla necessità di presentare agli impianti sportivi una istanza formale di rimborso, anche il termine finale per la presentazione della richiesta di rimborso.

¹⁴ La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19, si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile.

Sostegno alle grandi imprese

Art. 37

La Legge di conversione conferma quanto previsto in sede di Decreto, ovvero **l'istituzione per l'anno 2021**, presso il Ministero dello sviluppo economico, di **un apposito Fondo di 200 milioni, a favore delle grandi imprese** che si trovano in situazione di **temporanea difficoltà finanziaria**, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID, **che opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni.**

Destinatarie della norma sono **le grandi imprese** ovvero quelle:

- ◆ **con 250 o più dipendenti**
- ◆ e con un **fatturato superiore a 50 milioni di euro** o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.

Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI.

Si considerano in **temporanea difficoltà finanziaria** le imprese che:

- ◆ presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- ◆ o che si trovano in situazione di «difficoltà» come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015.

Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in «difficoltà»¹⁵ alla data del 31 dicembre 2019.

Il finanziamento è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Il Fondo opera **concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti**, da restituire nel termine massimo di 5 anni, **in favore delle grandi imprese**¹⁶, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo¹⁷.

Il Fondo può operare **anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria.**

In sede di conversione è stato introdotto il comma 7-bis, con il quale si prevede l'incremento di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa¹⁸, per potenziare, mediante il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a professionisti ad elevata specializzazione, il contingente di supporto alla struttura per le crisi d'impresa.

¹⁵ Come definita dal suddetto articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014

¹⁶ Come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo.

¹⁷ Tali prestiti sono concessi nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 finale del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

¹⁸ di cui all'articolo 1, comma 852, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto

Art. 37-bis

In sede di conversione, **viene introdotto il nuovo articolo 37-bis** con il quale si dispone, **per l'anno 2021, la sospensione dell'obbligo di contribuzione** nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel limite di spesa massima 1,4 milioni di euro, da parte delle **imprese di autotrasporto merci in conto terzi**, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche, che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi,

Modifiche alla legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione

Art. 37-ter

L'articolo, inserito in sede di conversione in legge, modifica l'articolo 182-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) in tema di **accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il 60 per cento dei crediti**.

In particolare, si prevede che qualora in seguito all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore le apporta **richiedendo** al professionista incaricato **il rinnovo della relazione**.

Finalità della disposizione è quella di **agevolare l'imprenditore** che **intenda eseguire l'accordo di ristrutturazione**, anche quando eventi economici sopravvenuti all'omologazione determinino la necessità di modifiche sostanziali.

Misure di sostegno al sistema delle fiere

Art. 38

La legge di conversione conferma quanto disposto dall'art. 38 comma 1, che prevede l'incremento di 150 milioni, per l'anno 2021, del fondo per la promozione integrata (previsto all'art. 74 comma 1 del D.l. 18/2020)¹⁹. È prevista, in particolare, la concessione di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti:

- ◆ **da utili;**
- ◆ **misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni;**
- ◆ **o da altre fonti di ricavo;**

a favore di enti fieristici italiani, costituiti in forma:

- ◆ **di società di capitali;**
- ◆ **nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.**

¹⁹ Avente una dotazione iniziale di 400 milioni per l'anno 2020.

È prevista altresì, al comma 3, l'istituzione di un Fondo, con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti:

- ◆ **dall'annullamento,**
- ◆ **dal rinvio**
- ◆ **o dal ridimensionamento di fiere e congressi.**

Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione di tali risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

È prevista una clausola di incompatibilità tra le misure di sostegno previste al comma 1 e quelle previste al comma 3.

Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Art. 39 comma 1

La legge di conversione conferma, per il 2021, l'incremento di 150 milioni di euro, del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, portandolo quindi a complessivi 300 milioni di euro, con l'obiettivo di erogare misure di ristoro e sostegno per le imprese appartenenti alle filiere che hanno subito danni economici dovuti alla pandemia.

Disposizioni su alimenti e imballaggi

Art. 39 commi 1-bis e 1-ter

I due nuovi commi, 1-bis e 1-ter, **introdotti in sede di conversione** del decreto-legge, contengono **disposizioni inerenti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e la proroga in materia di imballaggi**.

In particolare, il **comma 1-bis** interviene sulla disciplina attualmente vigente in materia di preparazione, confezionamento e distribuzione di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, disponendo che la stessa sia **applicabile anche ai prodotti ortofrutticoli freschi caratterizzati dall'assenza di elementi inquinanti o nocivi** e rinviando ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo di tali prodotti.

Il **comma 1-ter** interviene in materia di proroga di termini in materia **imballaggi**, prevedendo che **i prodotti privi dei requisiti di etichettatura stabiliti dalle norme tecniche UNI** applicabili e alla normativa europea, **e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022**, potranno essere commercializzati **fino ad esaurimento delle scorte**.

Accesso delle imprese agricole al conto termico

Art. 39-bis

Introdotta in sede di conversione, l'articolo 39-bis prevede che **nelle zone montane e fino al 31 dicembre 2022**, le misure d'incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, c.d. "**Conto termico 2.0**", di cui al decreto del MISE del 16 febbraio 2016, si applicano **anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile**, ovvero agli imprenditori agricoli.

Secondo l'articolo 2135 del codice civile è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

- ◆ coltivazione del fondo,
- ◆ selvicoltura,
- ◆ allevamento di animali
- ◆ e attività connesse.

Proroga rinegoziazione mutui per immobili oggetto di procedura esecutiva

Art. 40-ter

Il nuovo articolo 40-ter²⁰, inserito in sede di conversione in legge, introduce nuove norme di natura temporanea sulla **rinegoziazione di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive**, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o una società per la cartolarizzazione dei crediti o un intermediario finanziario autorizzato, che sia creditore ipotecario di primo grado, **abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore**.

In questi casi, **il debitore**, qualificato come consumatore²¹, può:

- ◆ richiedere la **rinegoziazione del mutuo** in essere
- ◆ ovvero **richiedere un finanziamento**, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente,

a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.



Il **debitore** deve essere **qualificabile come consumatore**, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

²⁰ Riscrive integralmente l'articolo 41-bis del decreto-legge n. 124 del 2019.

²¹ ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Secondo quanto stabilito dal **comma 2**, il diritto a richiedere tali agevolazioni sussiste quando **ricorrono le seguenti condizioni:**

- a) **l'ipoteca deve gravare su un immobile che costituisce abitazione principale** del debitore e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato; **l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale** del debitore quando è iniziata la procedura esecutiva e per l'intera durata della stessa, **non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso.**
- b) **la richiesta deve essere presentata entro il termine del 31 dicembre 2022**, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;
- c) il **debito complessivo** nell'ambito della procedura, calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile (e dunque comprensivo del calcolo degli interessi) **non deve essere superiore a 250.000 euro**;
- d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, e il 75% del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore dell'immobile nelle procedure esecutive;
- e) **la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato** deve avvenire **con una dilazione non inferiore a 10 anni e non superiore a 30 anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80.

In alternativa, al ricorrere in capo al debitore delle suddette condizioni, il **comma 3** prevede che la richiesta di finanziamento possa essere formulata anche da altri soggetti:

- ◆ dal coniuge,
- ◆ dalla parte dell'unione civile,
- ◆ dal convivente di fatto (di cui legge n. 76 del 2016),
- ◆ dai parenti e affini fino al terzo grado del debitore.

Tali rinegoziazioni e finanziamenti possono essere assistiti dal Fondo di garanzia per la prima casa²² nel limite di 8 milioni di euro per l'anno 2021. La garanzia è concessa nella misura del 50% delle somme dovute a seguito degli accordi.

Il creditore, o il finanziatore, secondo quanto disposto dal **comma 5**, svolge una **valutazione di merito di credito**, nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all'esito della quale la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento può essere accettata, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di legge (di cui al comma 2) e previa verifica, con esito positivo del merito creditizio del debitore o, nei casi di cui al comma 3, del destinatario del finanziamento.

Ai rapporti derivanti dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti in questione si applica l'articolo 40, comma 2, del TUB in tema di **estinzione anticipata e risoluzione del contratto**, ovvero

²² Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge n. 147 del 2013.

la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive.

A tal fine costituisce **ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.**

Il **giudice** della procedura esecutiva, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, **può sospendere il processo fino a sei mesi** (comma 7).

Il comma 8 precisa che la rinegoziazione con beneficio della garanzia può essere contenuta anche nella proposta di accordo o di piano del consumatore.

Il comma 9, infine, prevede la possibilità che il piano del consumatore e la proposta di accordo consentano che un soggetto finanziatore conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato sia utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con garanzia del Fondo prima casa.

Proroga degli sfratti

Art. 40-quater

Inserito in sede di conversione, il nuovo articolo prevede **la proroga della sospensione²³ dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili**, anche ad uso non abitativo, **limitatamente ai provvedimenti di rilascio:**

- ◆ adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (per morosità)
- ◆ e conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari (venduti all'asta).

Vengono dunque **sospese le procedure di esecuzione degli sfratti:**

- ◆ **fino al 30 settembre 2021** per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
- ◆ **fino al 31 dicembre 2021** per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Clausola di salvaguardia

Art. 42-bis

L'articolo 42-bis, introdotto in sede di conversione in legge, prevede che le disposizioni del decreto-legge **si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano** compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

²³ Proroga già prevista dall'art. 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020.

Si tratta di una **clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali.**